



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA

(integrato con Ord. N. 4/2020 del Presidente della Regione Siciliana)

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare l'art.2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita *“in attuazione dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”*;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Visto il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020** “Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Tenuto conto della diffusione del CORONAVIRUS – COVID 19, nelle regioni italiane della Lombardia, Piemonte, Veneto e altre e delle nuove restrizioni emanate che allargano la zona rossa a tutta la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
- Vista la **Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020** “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- Vista la **Ordinanza contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020** “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- Considerate le misure di prevenzione adottate per tutto il territorio nazionale quali: la chiusura di Scuole, Università e limitazioni delle attività produttive in genere;

- Atteso che il contenimento della diffusione del virus dipende da una corretta informazione, da buone prassi igieniche e da semplici stili di comportamento corretti;

In ossequio al DPCM del 8 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS” e della Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana e n°4 del 08.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

AVVISA CHE

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) è disposto lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- h) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- i) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- j) è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.

È FATTO OBBLIGO

A chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori

della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al Comune, presso il Comando di Polizia Municipale, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di **osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.**

INFORMA CHE

Con Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana è stato disposto ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale **di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine** e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, **i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.**

LA MANCATA OSSERVANZA degli obblighi di cui al DPCM dell'8 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, i cui testi integrali sono pubblicati anche sul sito web del Comune di Regalbuto, comporterà le **conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.**

Questa battaglia che riguarda la salute di tutti i cittadini, comprese le persone a voi più care, non si può vincere con le sole restrizioni, ma serve la collaborazione di tutti.

Fermo restando tutte le altre disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e precedenti, certo della Vostra collaborazione, fondamentale per gestire al meglio la fase di prevenzione, Vi ringrazia per il senso di responsabilità che saprete manifestare nell'interesse della Comunità tutta.

SI RACCOMANDA INFINE

di attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:

- a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c. evitare abbracci e strette di mano;
- d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva
- g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il presente Avviso dovrà essere notificato dalla Polizia Municipale a gli esercenti dei locali pubblici ed a chi è interessato agli obblighi previsti dal DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Ordinanza del Presidente della Regione sopra richiamati e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Regalbuto e sul sito web istituzionale, dandone la più ampia diffusione;

Dalla Residenza Municipale, Domenica 08. Marzo. 2020

IL SINDACO
Francesco Bivona
